NUOVE MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTO PENITENZIARIO

Art. 3

Detenzione domiciliare

Nel comma 1 dell'articolo 47- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

Versione in vigore dal 16 aprile 1993, non più in vigore dal 15 giugno 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove misure in materia di trattamento penitenziario
Estremi	Decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-misure-in-materia-di-trattamento-penitenziario/art-3-detenzione-domiciliare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it